

Filo diretto

ASSICURAZIONI

Una società del Gruppo Filo diretto

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico

Sede legale in Agrate Brianza 20864

Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14

Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it

Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446

C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960

Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115

Società del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Filo diretto SpA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA NR. 6003000311/J

POLIZZA DANNI AL VEICOLO

PER



GLOSSARIO

Nel testo che segue s'intende per:

ASSICURATO – Il soggetto il cui interesse è protetto dalla stessa.

ASSICURAZIONE – Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE – Il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero sia in questo caso SNAV S.P.A. con sede a NAPOLI in via PIAZZALE MOLO ANGIOINO;

IMPRESA – Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

INDENNIZZO – La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza.

POLIZZA – Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO – La somma dovuta dal contraente all'Impresa.

RISCHIO – Probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

SINISTRO – Il verificarsi dell'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

TERZO – di norma non rivestono qualifica di Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

VEICOLO – Le autovetture e i camper ad uso privato con portata inferiore a dieci posti (compreso il conducente) di peso complessivo inferiore a 10 quintali, immatricolata in Italia e i motoveicoli di proprietà dell'Assicurato;

VIAGGIO – La tratta risultante dal biglietto marittimo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Mod. 8011 ed. 2015-12 – Ultimo aggiornamento 01/12/2015

PREMESSE

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le coperture assicurative meglio dettagliate nel presente contratto operano a secondo rischio ovvero sia garantiscono esclusivamente quella parte dei danni che non rientra nelle garanzie previste dalle altre eventuali polizze sottoscritte dagli Assicurati sui medesimi rischi, sino a concorrenza del massimale previsto nelle presenti condizioni di assicurazione.

IMPEGNO DEL CONTRAENTE

Il Contraente s'impegna espressamente a proporre la copertura assicurativa offerta dal presente contratto a tutta la propria Clientela, anche attraverso la pubblicazione delle Condizioni di Assicurazione sul proprio sito istituzionale.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa s'impegna a garantire i rischi assicurati, nel periodo di validità della polizza, così come descritti nei successivi articoli, a favore di tutti gli Assicurati che, previo pagamento del relativo premio, aderiranno in forma facoltativa al presente contratto.

ART. 2 – RISCHI ASSICURATI

La presente copertura assicurativa garantisce i danni materiali e diretti riscontrati sulle seguenti parti del veicolo:

- carrozzeria;
- pneumatici;
- cristalli;
- accessori esterni;

subiti dai veicoli trasportati a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente, esclusivamente durante le seguenti fasi:

- navigazione,
- attività d'imbarco e di sbarco.

Resta espressamente inteso che potranno essere indennizzati solamente i danni relativi a quegli eventi denunciati al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco.

ART. 3 – MASSIMALE ASSICURATO

L'Impresa rimborsa i danni cagionati durante il periodo di navigazione e/o durante le attività d'imbarco e di sbarco a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente entro il massimale convenuto di euro 5.000,00 per veicolo e fermo quanto disposto dal successivo art. 7.

ART. 4 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

La presente copertura assicurativa viene prestata senza applicazione di alcun scoperto e/o franchigia.

ART. 5 – ESCLUSIONI GENERALI

L'Impresa non indennizza i danni:

- dovuti a incendio di qualsivoglia natura e/o origine;
- dovuti a naufragio o affondamento;
- prodotti o agevolati da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato e/o di persone delle quali deve rispondere;
- verificatisi in seguito ad atti di vandalismo;
- in relazione ai quali l'Assicurato non produca una copia autentica della denuncia sporta al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco;
- conseguenti a furto tentato o perpetrato;
- conseguenti direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo e/o eventi socio-politici e/o scioperi.

Risulterà inoltre escluso dall'assicurazione ogni danno conseguente a:

- situazioni di conflitto armato, invasione, guerra e/o guerra civile (dichiarata o meno);
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari nonché ogni altra calamità naturale;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- spese di ricerca dell'Assicurato in mare;
- utilizzo e/o trasporto di qualsivoglia genere di sostanze esplosive nonché di qualsivoglia genere di armi (anche bianche).

Ferme restando le esclusioni poc'anzi elencate, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del veicolo si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti e/o risulta non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto;
- per i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
- per i danni avvenuti all'interno dell'area portuale (compresa la banchina d'imbarco) prima dell'avvio delle attività d'imbarco e/o successivamente al termine delle attività di sbarco;
- per tutti i veicoli che al momento del sinistro risultino immatricolati per la prima volta da più di dieci anni.

ART. 6 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE

L'Impresa rimborsa i danni indennizzabili in base alla valutazione del costo di riparazione del danno, **espressamente subordinata alla ricezione di un idoneo preventivo di spesa redatto dal riparatore.** Resta inteso l'Impresa al momento della liquidazione del danno applicherà un degrado conseguente allo stato d'uso e alla vetustà del veicolo: tali elementi potranno essere dedotti attraverso una verifica sul chilometraggio e/o sulla data di prima immatricolazione e/o su ogni altro dato che l'Impresa si riserva di chiedere al momento dell'istruzione del sinistro.

ART. 7 – LIMITI DI CUMULO

Resta convenuto che in caso di un evento che colpisca più Assicurati con l'Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare l'importo complessivo di € 50.000,00 per evento. Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo. **Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.**

ART. 9 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti di SNAV S.p.A.

ART. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

ART. 11 – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le garanzie decorrono e sono operanti esclusivamente nel periodo di permanenza del veicolo a bordo della motonave di proprietà del Contraente ovvero dal momento dell'imbarco al momento dello sbarco di ogni tratta assicurata, **sempreché l'adesione avvenga durante il periodo di validità del contratto assicurativo.**

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 13 – DEFINIZIONE DI ASSICURATO

Fermo il disposto delle altre norme di cui al presente, l'Impresa si obbliga a erogare le prestazioni meglio definite negli articoli contenuti nel presente contratto esclusivamente nei confronti dei soggetti che aderiscono alla presente polizza (versando al Contraente il relativo premio) al momento dell'acquisto dei biglietti d'imbarco per sé e per il veicolo di proprietà a bordo di una motonave di proprietà del Contraente.

ART. 14 – DENUNCIA DEL SINISTRO

Per tutti i sinistri il contraente e/o l'assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde:

800.641300

dall'estero occorre comporre il numero

+39.039.6554.6326

INDICANDO IL NUMERO DI POLIZZA

6003000311/J

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando

l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.

ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale esclusivamente per quelle tratte ove le operazioni d'imbarco e di sbarco avvengano nel territorio della Repubblica Italiana o degli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

ART. 16 – LEGGE - GIURISDIZIONE

Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. **Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana, indicando quale esclusivo Foro competente quello di Milano.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.641300

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **+39.039.6554.6326**

comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza **6003000311/J**
- Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
via Paracelso, 14 – Centro Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

Per eventuali reclami scrivere a

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Contraente e che formeranno oggetto del trattamento, l'Impresa intende precisare che:

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Contraente;
- il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) Finalità' del trattamento

I dati personali forniti dal Contraente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall'Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dall'Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- c) per lo svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto, invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso, a tal fine, sia agli strumenti di comunicazione tradizionali, quali ad esempio la posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore, sia a quelli automatizzati ai sensi dell'art. 130, c. 1 e 2 del Codice Privacy, quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, e-mail, telefax, mms, sms ecc.
- d) Per la verifica della soddisfazione degli utenti e per l'analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti.

2) Modalità del trattamento

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Contraente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati

- a) Il conferimento dei dati personali relativi al Contraente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell'Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, all'Impresa o a società del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell'Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall'Impresa.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicitario, organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio,

ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) a società del Gruppo Filo diretto (società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce al Contraente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l'Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Contraente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

L'opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto di cui al punto 1 c) espressa in relazione al trattamento effettuato mediante l'utilizzo degli strumenti di comunicazione automatizzati si estende anche al relativo trattamento mediante gli strumenti di comunicazione tradizionali.

Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB).

6) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.

Fascicolo Informativo Mod. 8011 ed. 2015-12 - Ultimo aggiornamento 01/12/2015